



Bruxelles, 14.3.2018
COM(2018) 252 final

2018/0061 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario
dei visti (codice dei visti)**

{SWD(2018) 77 final} - {SWD(2018) 78 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il codice dei visti è un elemento centrale della politica comune dei visti: stabilisce procedure e condizioni armonizzate per il trattamento delle domande di visto e per il rilascio dei visti. È entrato in vigore il 5 aprile 2010, con gli obiettivi generali di facilitare i viaggi legittimi e combattere l'immigrazione irregolare, accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, rafforzare le garanzie procedurali e aumentare la parità di trattamento dei richiedenti il visto.

Il codice dei visti ha imposto l'obbligo alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione della sua applicazione due anni dopo che tutte le sue disposizioni sono diventate applicabili. La valutazione è stata presentata in una relazione¹, accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione², il 1° aprile 2014. Sulla base di tale valutazione, alla stessa data, la Commissione ha adottato una proposta³ di rifusione del codice dei visti, destinata a favorire i viaggi nell'UE tramite facilitazioni della politica dei visti (contribuendo così al turismo, al commercio, alla crescita e all'occupazione nell'UE) e ad armonizzare l'attuazione delle norme comuni. Tuttavia, a causa di posizioni divergenti del Parlamento europeo e del Consiglio, i negoziati non sono progrediti. Nel frattempo, l'aggravarsi delle sfide in materia di sicurezza e migrazione ha mostrato chiaramente come l'approccio seguito nel 2014 non sia più adeguato alla realtà. Questi fattori hanno indotto la Commissione ad annunciare il ritiro della proposta di rifusione nel suo programma di lavoro per il 2018⁴. Il ritiro formale avverrà nell'aprile 2018.

Se da un lato gli obiettivi relativi alla migrazione e alla sicurezza sono divenuti sempre più importanti, dall'altro non va dimenticato che la grande maggioranza dei richiedenti il visto non pone all'UE alcun rischio in materia di sicurezza e/o di migrazione e anzi porta all'Unione notevoli vantaggi. La presente proposta mira pertanto a razionalizzare e migliorare gli aspetti operativi della procedura di rilascio del visto, tenendo conto degli esiti dei negoziati sulla proposta di rifusione del codice dei visti. Sono stati aggiunti nuovi elementi che la Commissione aveva presentato nella comunicazione del settembre 2017 *sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione*⁵ e nelle relative consultazioni, quali la necessità di risorse finanziarie sufficienti per sostenere gli Stati membri nel trattamento delle domande di visto, norme chiare sul rilascio di visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità e l'influenza che la politica dei visti può esercitare sulla politica di riammissione dell'UE.

La proposta della Commissione di riforma del quadro giuridico del sistema di informazione visti (da presentare nella primavera del 2018) rafforzerà ulteriormente la sicurezza e l'efficacia della procedura di rilascio del visto, in particolare tenendo conto degli sviluppi tecnologici e sfruttandoli a vantaggio delle autorità degli Stati membri e dei richiedenti in buona fede, colmando le carenze di informazioni in alcuni settori, potenziando i controlli sulle persone, migliorando la qualità della procedura e accelerandone i risultati.

¹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: "Una politica in materia di visti più intelligente per la crescita economica", COM(2014) 165 final.

² Valutazione dell'attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), SWD(2014)101 final.

³ COM(2014) 164 final.

⁴ COM(2017) 650 final del 24.10.2017, allegato IV.

⁵ COM(2017) 558 final.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La politica comune dei visti è un insieme di norme armonizzate che disciplinano:

- gli elenchi comuni dei paesi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per recarsi nell'UE e di quelli che sono esenti da tale obbligo⁶;
- il codice dei visti, che stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata;
- il modello uniforme del visto adesivo⁷; e
- il VIS⁸, nel quale sono registrate tutte le domande di visto e le decisioni degli Stati membri, compresi i dati personali, le fotografie e le impronte digitali dei richiedenti.

Pur aggiungendo nuovi elementi, le modifiche proposte non trasformano radicalmente il codice dei visti, che pertanto rimane fedele ai principi vigenti per il trattamento delle domande di visto.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le modifiche proposte, pur mantenendo la sicurezza alle frontiere esterne e garantendo il buon funzionamento dello spazio Schengen, facilitano gli spostamenti dei viaggiatori in regola e semplificano il quadro giuridico nell'interesse degli Stati membri, ad esempio introducendo norme più flessibili sulla cooperazione consolare. La politica comune dei visti dovrebbe continuare a contribuire alla crescita ma essere al contempo coerente con altre politiche dell'UE in materia di relazioni esterne, commercio, istruzione, cultura e turismo.

Negli ultimi anni, tuttavia, il mutare della situazione migratoria e l'aggravarsi delle minacce per la sicurezza hanno spostato il dibattito politico sullo spazio Schengen, in generale, e sulla politica dei visti, in particolare, verso una rivalutazione dell'equilibrio tra preoccupazioni in materia di migrazione e sicurezza, considerazioni economiche e relazioni esterne in generale. Da quando è stata pubblicata la valutazione del 2014, gli obiettivi del codice dei visti di prevenire la migrazione irregolare e i rischi per la sicurezza hanno assunto maggiore rilievo. Il cambiamento del contesto politico ha messo in risalto il valore della politica dei visti come strumento per conseguire progressi nelle relazioni con i paesi terzi, già dimostrato dall'esperienza maturata con la liberalizzazione dei visti.

L'UE è stata quindi esortata a usare più efficacemente la politica dei visti nella sua cooperazione con i paesi terzi, specialmente nel settore della gestione della migrazione. Il Consiglio europeo del giugno 2017 ha invitato a riesaminare la politica in materia di visti nei confronti dei paesi terzi, ove necessario. Ciò consentirebbe di conseguire validi progressi nella politica di rimpatrio e di riammissione, tenendo conto nel contempo delle relazioni complessive dell'Unione con i paesi terzi interessati. Poiché il codice dei visti non era stato concepito come strumento di pressione nei confronti dei singoli paesi terzi, ma piuttosto come mezzo per uniformare le procedure e le condizioni di rilascio dei visti, non è completamente adatto al nuovo contesto politico. La Commissione ha riconosciuto questa nuova realtà nella comunicazione *sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione* del settembre 2017, nella quale sostiene che “alcune norme sul rilascio dei visti (ad esempio quelle riguardanti i

⁶ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

⁷ Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

⁸ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

visti con un lungo periodo di validità e i diritti per i visti) andrebbero riviste per garantire che possano svolgere un ruolo nella politica di riammissione”. Nella valutazione d’impatto allegata alla presente proposta sono esaminate opzioni dettagliate relative all’attuazione della normativa⁹.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La presente proposta modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)¹⁰, che si basava sulle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, vale a dire l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii).

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE conferisce all’Unione la competenza a sviluppare misure concernenti “la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata”.

La presente proposta si situa nei limiti posti da tale disposizione. L’obiettivo è quello di sviluppare ulteriormente e migliorare le norme del codice dei visti per quanto riguarda le condizioni e le procedure per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, poiché solo l’Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice dei visti).

• Proporzionalità

L’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce che il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma prescelta per questa azione deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo e di essere attuata il più efficacemente possibile.

Il codice dei visti è stato istituito, nel 2009, sotto forma di un regolamento perché occorreva garantirne l’applicazione uniforme da parte di tutti gli Stati membri che applicano l’*acquis* di Schengen. L’iniziativa proposta costituisce una modifica di un regolamento esistente e deve pertanto assumere anch’essa la forma di un regolamento.

Per quanto riguarda il contenuto, la presente iniziativa prevede miglioramenti del regolamento vigente sulla base degli obiettivi strategici stabiliti nella proposta di rifusione del 2014. La proporzionalità dei tre nuovi aspetti che sono stati aggiunti è esaminata nella valutazione d’impatto allegata alla presente proposta¹¹; in sintesi:

- il proposto aumento dei diritti di visto è proporzionato in quanto corrisponde a quello che sarebbe stato l’aumento di tali diritti dal 2006 (quando è stato stabilito l’importo attuale) sulla base del tasso d’inflazione generale a livello dell’UE;

⁹ SWD(2018) 77; sintesi: SWD(2018) 78.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

¹¹ Punti 7.1, 7.2 e 7.3.

- il proposto sistema “a cascata” per il visto per ingressi multipli secondo un regime standard a livello di Unione è proporzionato in quanto corrisponde in larga misura alla prassi attuale in una serie di Stati membri e può essere adattato alle varie situazioni locali in senso più favorevole o più restrittivo; e
- le misure proposte per migliorare la cooperazione in materia di riammissione dei migranti irregolari sono proporzionate, in quanto l’attuazione del meccanismo generale dev’essere adattata secondo un approccio mirato, flessibile e graduale. Tali misure non influenzano la possibilità che il richiedente ottenga un visto, ma prevedono alcune facilitazioni nella procedura di rilascio o per quanto riguarda l’importo dei diritti per i visti.

- **Scelta dell’atto giuridico**

La presente proposta modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti). Pertanto solo un regolamento può essere scelto come strumento giuridico.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La consultazione dei portatori di interessi è trattata nella valutazione d’impatto¹² che accompagna la presente proposta.

- **Valutazione d’impatto**

La presente proposta si basa su una valutazione d’impatto che si concentra sulle tre principali categorie di problemi affrontate. Altri elementi connessi alla facilitazione delle procedure di rilascio del visto, o al chiarimento e alla semplificazione delle disposizioni vigenti, sono stati ripresi dalla proposta di rifusione del 2014¹³. La maggior parte di essi riguarda questioni procedurali che non lasciano molto adito a valutare diverse opzioni e che pertanto non sono state esaminate dettagliatamente nella valutazione d’impatto.

Sulla base dei dati disponibili e degli esiti di una consultazione dei portatori di interessi e di una consultazione pubblica aperta, è stato valutato l’impatto delle opzioni esposte qui di seguito.

Categoria di problemi 1: Insufficienti finanziarie per il trattamento delle domande di visto

- opzione 1A: status quo: mantenimento dell’importo dei diritti di visto comuni a 60 EUR;
- opzione 1 B: diritti di visto nazionali basati sulle spese amministrative;
- opzione 1C: aumento dell’importo dei diritti di visto comuni, con varie sotto-opzioni: 80 EUR, 100 EUR, 120 EUR o una combinazione di 80 EUR per i visti di durata non superiore a sei mesi e 120 EUR per visti per ingressi multipli di durata compresa tra uno e cinque anni.

L’opzione preferita è un aumento moderato dei diritti di visto comuni a 80 EUR. Non si tratta dell’opzione più efficace, poiché un livello più elevato produrrebbe ovviamente maggiori risorse finanziarie. Tuttavia, permetterà un netto aumento delle entrate degli Stati membri

¹² SWD(2018) 77.

¹³ SWD(2014) 67 e SWD 68.

(+26%) e pertanto favorirà l'integrità del trattamento delle domande di visto e la sicurezza dello spazio Schengen. D'altra parte, un aumento moderato (di 20 EUR) non costituirà un deterrente per la stragrande maggioranza dei richiedenti il visto, per i quali non rappresenterà un fattore decisivo in confronto ai prezzi dei biglietti aerei per l'Europa e ad altre spese richieste dal viaggio. L'incidenza negativa sulle scelte relative ai viaggi e quindi sul settore del turismo e dei viaggi dell'UE sarà minima. In confronto ai diritti riscossi in altre parti del mondo, quelli dell'UE rimarranno relativamente bassi e quindi competitivi.

Categoria di problemi 2: ripetute procedure di rilascio del visto per i viaggiatori abituali

- opzione 2 A: status quo: Stati membri decidono il metodo da applicare al rilascio dei visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità;
- opzione 2 B: migliore pratica raccomandata;
- opzione 2C: visto per ingressi multipli comune con sistema a cascata, con varie sotto-opzioni (sistema a cascata per il visto per ingressi multipli generale, sistema a cascata per il visto per ingressi multipli generale e nazionale, sistema a cascata per il visto per ingressi multipli nazionale);
- opzione 2D: visto per ingressi multipli standard con validità di due o cinque anni.

L'opzione preferita è un unico visto per ingressi multipli a cascata a livello di Unione, con la possibilità di adeguare il sistema "a cascata" a ogni singolo paese. Anche se non si tratta dell'opzione più efficace (rispetto a opzioni che prevedono un visto per ingressi multipli a lunga validità come visto standard da rilasciare), permetterà di conseguire in larga misura l'obiettivo di aumentare il numero di visti per ingressi multipli a lunga validità rilasciati. Combina inoltre una norma minima applicabile a tutti i paesi terzi con la possibilità di soluzioni più favorevoli per determinati paesi terzi, adattate alle circostanze locali e al rischio migratorio. Riducendo il numero di procedure per il rilascio dei visti a viaggiatori frequenti, comporterà dei risparmi sia per gli Stati membri che per i richiedenti. Al contempo permetterà ai titolari di visti per ingressi multipli di spostarsi senza dover programmare il viaggio in anticipo e quindi renderà più competitivo il settore turistico dell'UE.

Categoria di problemi 3: Livelli insufficienti di rimpatrio dei migranti irregolari in alcuni paesi di origine

- opzione 3 A: status quo: approccio "toolbox" del Consiglio (meccanismo coordinato dal Consiglio per applicare ai paesi terzi che non cooperano in materia di riammissione misure connesse alla procedura di rilascio del visto, entro i limiti del quadro giuridico vigente);
- opzione 3 B: incentivi positivi nella politica dei visti;
- opzione 3C: incentivi negativi nella politica dei visti, con varie sotto-opzioni (approccio massimo che si applica a tutti i passaporti fin dall'inizio o approccio mirato in due fasi: dapprima i passaporti diplomatici e di servizio, poi i passaporti ordinari).

L'opzione preferita è quella degli incentivi negativi mirati. Probabilmente l'applicazione di misure negative nel settore dei visti costituirebbe l'approccio più efficace per indurre i governi dei paesi terzi a cooperare con gli Stati membri nella riammissione dei migranti irregolari, anche se potrebbe essere necessario combinarle con misure in altri settori perché conseguano l'obiettivo. Al contempo, l'approccio flessibile che si applica dapprima ai funzionari governativi del paese interessato e poi all'intera popolazione è il più appropriato e

proporzionato e comporterà le conseguenze meno negative per i viaggi, per i settori economici e per la posizione e la reputazione dell'UE.

Nella proposta l'approccio mirato è mantenuto ma, piuttosto che stabilire un approccio in due fasi, il testo dell'atto giuridico consente una certa flessibilità nell'applicazione pratica delle misure.

- **Diritti fondamentali**

Le modifiche proposte rispettano i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Poiché il codice dei visti non ha subito modifiche sostanziali da quando è stata pubblicata la valutazione del 2014, le conclusioni di quest'ultima rimangono complessivamente valide. Si veda anche l'allegato 4 della valutazione d'impatto allegata alla presente proposta.

Le modifiche proposte riguardano il codice dei visti, la cui attuazione è valutata anche mediante il meccanismo di valutazione di Schengen conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio¹⁴, fatto salvo il ruolo della Commissione in veste di custode dei trattati (articolo 17, paragrafo 1, del TUE).

- **Conseguenze dei vari protocolli allegati ai trattati e degli accordi di associazione conclusi con paesi terzi**

Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Poiché la base giuridica della presente proposta è contenuta nella parte terza, titolo V, del TFUE, si applica il sistema "a geometria variabile" previsto nei protocolli sulla posizione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, e nel protocollo Schengen. La proposta costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen. Devono pertanto essere prese in considerazione le conseguenze dei vari protocolli e accordi di associazione Schengen in relazione a Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein. Analogamente, devono essere prese in considerazione le conseguenze per i vari atti di adesione. La specifica situazione di ciascuno degli Stati interessati è descritta nei considerando da 18 a 26 della presente proposta.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Articolo 1 – Obiettivo e ambito d'applicazione

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

- Al paragrafo 1 si applica una modifica orizzontale: in tutto il testo il riferimento al “transito” come finalità del viaggio è stato eliminato perché viene abbandonata la distinzione artificiale fra transito e soggiorno, in quanto il transito implica un soggiorno (e lo specifico visto di transito è stato abolito nel codice dei visti, adottato nel 2009).

Articolo 2 - Definizioni

- Punto 2, lettera a): si veda la spiegazione relativa all’articolo 1, paragrafo 1.
- Punto 7: è aggiunto un riferimento alla base giuridica pertinente (decisione n. 1105/2011/UE).
- Il punto 11 è soppresso in quanto superfluo, poiché la nozione di “intermediari commerciali” è descritta all’articolo 45.
- Punto 12: è aggiunta la definizione di “marittimo”, al fine di garantire che tutto il personale che lavora a bordo di una nave possa beneficiare delle varie agevolazioni procedurali.

Articolo 3 - Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale

- Paragrafo 5, lettere b) e c): è aggiunto un riferimento ai territori caraibici del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 4 - Autorità competenti interessate dalle procedure connesse alle domande

- Paragrafo 2: è aggiunto un riferimento al nuovo articolo 36 bis che permette il rilascio dei visti alle frontiere esterne nell’ambito di un regime specifico.

Articolo 5 - Stato membro competente per l’esame delle domande e per le decisioni sul merito

- Il paragrafo 1, lettera b), è modificato in modo da mantenere un solo criterio oggettivo, ossia la durata del soggiorno, ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda nel caso in cui il viaggio previsto comprenda più di una destinazione. Lo scopo è aumentare la chiarezza per i richiedenti il visto ed evitare disaccordi tra gli Stati membri in merito alla competenza.
- Inoltre è specificata la competenza per i casi in cui una persona deve compiere in un breve periodo di tempo più viaggi non collegati tra loro in diversi Stati membri, e chiedere un visto per ciascun viaggio non solo sarebbe impossibile a causa dei tempi ristretti, ma costituirebbe anche un onere eccessivo.

Articolo 8 — Accordi di rappresentanza

- L’attuale paragrafo 2 è soppresso per far sì che lo Stato membro rappresentante acquisti la piena competenza per il trattamento delle domande di visto per conto dello Stato membro rappresentato, il che da un lato semplificherà il trattamento delle domande di visto nell’ambito di accordi di rappresentanza, dall’altro è conforme al principio della fiducia reciproca su cui si basa l’acquis di Schengen.

- Il paragrafo 3 disciplina la raccolta e la trasmissione dei fascicoli e dei dati tra gli Stati membri nei casi in cui uno Stato membro ne rappresenta un altro soltanto ai fini della raccolta delle domande e del rilevamento degli identificatori biometrici.
- Il paragrafo 4 è modificato per tener conto della soppressione della possibilità che uno Stato membro rappresentato chieda di partecipare all'esame dei casi trattati nell'ambito della rappresentanza.
- Il paragrafo 7 stabilisce un termine minimo entro il quale gli Stati membri rappresentati devono comunicare alla Commissione la conclusione o la cessazione di accordi di rappresentanza.
- Il paragrafo 8 dispone che gli Stati membri rappresentanti comunichino contemporaneamente agli altri Stati membri e alla delegazione dell'UE nella giurisdizione interessata la conclusione o la cessazione di accordi di rappresentanza.
- È aggiunto il paragrafo 10 per impedire un'interruzione prolungata delle operazioni e il rilascio manuale di visti adesivi.

Articolo 9 - Modalità pratiche per la presentazione delle domande

- Il paragrafo 1 estende a sei mesi il termine massimo per presentare una domanda, in modo da consentire ai viaggiatori di pianificare in anticipo il viaggio ed evitare i periodi di punta; a causa delle loro particolari condizioni di lavoro, i marittimi possono presentare la domanda nove mesi prima del viaggio previsto. È stato fissato un termine minimo per la presentazione delle domande al fine di accordare agli Stati membri tempo sufficiente per un'adeguata valutazione delle domande e organizzazione del lavoro.
- Il paragrafo 4 è modificato in modo da chiarire le norme che stabiliscono chi può presentare la domanda per conto del richiedente, ed è stato inserito un riferimento alle associazioni o istituzioni professionali, culturali, sportive o d'istruzione, che sono così distinte dagli intermediari commerciali.
- Il paragrafo 5 è tratto dal precedente articolo 40, paragrafo 4, e modificato in modo da mettere in evidenza il principio fondamentale secondo cui i richiedenti sono tenuti a presentarsi in una sola sede per presentare la domanda.

Articolo 10 — Norme generali per la presentazione delle domande

- Il paragrafo 1 è stato sostituito da un nuovo testo per tener conto della soppressione del principio generale secondo il quale tutti i richiedenti erano tenuti a presentare la domanda di persona ogni volta che chiedevano il visto. Tale cambiamento lascia impregiudicati gli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva 2004/38/CE, in particolare all'articolo 5, paragrafo 2. I richiedenti sono tenuti a presentarsi di persona al consolato o al fornitore esterno di servizi per il rilevamento delle impronte digitali da conservare nel VIS.
- Il paragrafo 2 è soppresso conseguentemente alla modifica del paragrafo 1.

Articolo 11 – Modulo di domanda

- Il paragrafo 1 è modificato per aggiungere un riferimento alla possibilità di compilare e firmare il modulo di domanda per via elettronica.

- È aggiunto il paragrafo 1 bis per sottolineare che il contenuto del modulo di domanda elettronico deve corrispondere al contenuto del modulo di domanda uniforme che figura all'allegato I e che non possono essere aggiunte ulteriori menzioni.
- Il paragrafo 3 è stato semplificato per garantire che il modulo di domanda sia sempre disponibile almeno nella lingua ufficiale dello Stato membro per il quale è richiesto il visto e in quella dello Stato ospitante.
- Il paragrafo 4 è soppresso conseguentemente alla modifica del paragrafo 3.

Articolo 14 - Documenti giustificativi

- Il paragrafo 4 è modificato per chiarire e armonizzare ulteriormente il contenuto dei moduli nazionali per la dichiarazione di garanzia e/o di invito.
- Il paragrafo 5 è sostituito per tener conto del rafforzamento del ruolo svolto dalla cooperazione locale Schengen (articolo 48, paragrafo 1).
- È stato aggiunto il paragrafo 5 bis per tener conto delle disposizioni relative alle misure di esecuzione di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 15 - Assicurazione sanitaria di viaggio

- Al paragrafo 1 il riferimento a “due” ingressi è stato soppresso a causa della soppressione del medesimo riferimento all'articolo 24, paragrafo 1.
- Il paragrafo 2 è stato modificato per chiarire che coloro che chiedono visti per ingressi multipli devono dimostrare di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio soltanto per il primo viaggio previsto.

Articolo 16 — Diritti per i visti

- Paragrafo 1: i diritti per i visti aumentano da 60 a 80 EUR per compensare meglio le spese sostenute dagli Stati membri; tale aumento accrescerà le risorse degli Stati membri (+26%), senza peraltro rappresentare un deterrente per la stragrande maggioranza dei richiedenti il visto, rispetto alle spese di viaggio e alle altre spese necessarie. È introdotto un meccanismo per valutare l'esigenza di riesaminare i diritti ogni due anni tenendo conto di criteri quali il tasso d'inflazione nell'UE. Ciò consente di controllare e modificare periodicamente i diritti qualora opportuno. Fra l'altro l'aumento proposto permetterà agli Stati membri di mantenere livelli adeguati di personale consolare, in modo da poter trattare le domande di visto entro i termini stabiliti all'articolo 23.
- Paragrafo 2: per i minori (6-12 anni di età) i diritti per i visti aumenteranno da 5 a 40 EUR.
- Il paragrafo 3 è soppresso perché il riferimento alle “spese amministrative” è artificioso, dato che gli studi condotti hanno dimostrato che è impossibile calcolare precisamente le spese amministrative. Il riferimento imprecisato a revisioni periodiche è sostituito da un meccanismo di revisione più chiaro al paragrafo 8 bis.
- Paragrafo 4, lettera c): il testo è modificato per fare in modo che i ricercatori che partecipano a seminari/conferenze beneficino anch'essi dell'esenzione dai diritti per i visti ed è aggiunto un riferimento alla base giuridica corretta.

- Il paragrafo 5 è soppresso perché le esenzioni opzionali generali dai diritti per i visti sono decise per lo più a livello centrale e pertanto non è possibile un’armonizzazione locale.
- Il nuovo paragrafo 8 bis istituisce un meccanismo di revisione a intervalli regolari (di due anni) e stabilisce i criteri su cui basare tale revisione.

Articolo 17 — Diritti per servizi prestati

- Al paragrafo 1 è stato soppresso il riferimento ai diritti per servizi “addizionali”, perché fuorviante.
- Il paragrafo 3 è soppresso perché l’esperienza ha dimostrato che l’armonizzazione locale dei diritti per servizi stabilita in contratti generali stipulati a livello centrale non è realizzabile.
- È aggiunto un nuovo paragrafo 4 bis che consente ai fornitori esterni di servizi di riscuotere diritti per i servizi più elevati quando operano in paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e in cui non è presente alcuno Stato membro a cui presentare le domande di visto. L’aumento dei diritti per i servizi prestati coprirà il trasferimento dei fascicoli individuali e dei documenti di viaggio al consolato addetto al trattamento delle pratiche situato in un altro paese, e al trasferimento di ritorno.
- Il paragrafo 5 è soppresso perché gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a mantenere la possibilità di presentare la domanda direttamente al consolato nei luoghi in cui un fornitore esterno di servizi è stato incaricato della raccolta delle domande di visto. Ciò non impedisce loro di offrire tale possibilità.

Articolo 21 — Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del rischio

- Il paragrafo 3, lettera e), è modificato conseguentemente alla modifica dell’articolo 15, paragrafo 2.
- Il paragrafo 4 è modificato per chiarire la distinzione tra soggiorni precedenti autorizzati in base a un visto per soggiorno di breve durata e altri tipi di visti o titoli di soggiorno.
- Il paragrafo 8 è modificato per consentire agli Stati membri di utilizzare le moderne tecnologie della comunicazione ai fini del colloquio con il richiedente, anziché obbligarlo a recarsi al consolato di persona.

Articolo 22 — Consultazione preliminare

- Il paragrafo 2 è modificato per imporre agli Stati membri di rispondere alle richieste di consultazione appena possibile ed entro sette giorni di calendario.
- Il paragrafo 3 dispone che gli Stati membri trasmettano le richieste di consultazione preliminare al più tardi 15 giorni di calendario prima dell’introduzione della misura in modo che i richiedenti possano essere informati in tempo utile e che gli altri Stati membri possano prepararsi a livello tecnico.
- Il paragrafo 5 è soppresso perché obsoleto.

Articolo 23 - Decisione sulla domanda

- Il paragrafo 1 dispone che il termine generale entro il quale prendere la decisione sia di 10 giorni. Secondo le informazioni registrate nel sistema di informazione visti, il tempo medio di decisione è di 5 giorni. Alcuni Stati membri adottano deliberatamente tempi di decisione più brevi per attirare i viaggiatori, e discrepanze eccessive tra i tempi di trattamento delle domande danno adito al “visa shopping”. L’aumento proposto dei diritti per i visti permetterà agli Stati membri di mantenere o aumentare il numero di addetti al processo decisionale nei consolati per far sì che le decisioni sulle domande siano prese entro il termine stabilito.
- Il paragrafo 2 è modificato per portare a 45 giorni il periodo massimo di espletamento del processo decisionale; l’ultima frase è soppressa come conseguenza della soppressione della disposizione che consentiva a uno Stato membro rappresentato di chiedere di essere consultato sui casi trattati in rappresentanza (articolo 8, paragrafo 4).
- Il paragrafo 3 è soppresso perché un periodo di 60 giorni di calendario per esaminare una domanda di visto per soggiorno di breve durata è eccessivo.
- Al paragrafo 4 è aggiunta una nuova lettera b) bis per inserire un riferimento ai visti di transito aeroportuale, che manca nell’attuale codice dei visti.
- La lettera d) del paragrafo 4 è soppressa, come conseguenza della soppressione della disposizione che consente a uno Stato membro rappresentato di essere consultato; ciò elimina l’obbligo di trasmettere, ai fini del trattamento, determinati casi allo Stato membro rappresentato anziché allo Stato membro rappresentante.

Articolo 24 — Rilascio di un visto uniforme

- Nella prima frase del secondo comma del paragrafo 1 il riferimento a “due” ingressi è soppresso in quanto superfluo: il caso di “due” ingressi è compreso nel caso degli ingressi “multipli” e il riferimento potrebbe limitare il rilascio di visti per ingressi multipli.
- Il terzo comma è soppresso a causa della soppressione del riferimento al “transito” all’articolo 1, paragrafo 1.
- La formulazione del quarto comma del paragrafo 1 è chiarita sopprimendo la parola “supplementare”, in quanto può comportare fraintendimenti riguardo al calcolo della durata della validità dell’assicurazione sanitaria di viaggio.
- Il paragrafo 2 riformulato stabilisce norme generali per un graduale rilascio di visti per ingressi multipli con un periodo lungo di validità, cioè “a cascata”. Tali norme armonizzate impediranno il “visa shopping” e la condotta fraudolenta con cui i richiedenti cercano di nascondere il vero Stato membro di destinazione per presentare la domanda al consolato che ritengono conceda visti con il periodo di validità più lungo.
- È aggiunto il paragrafo 2 bis per consentire una deroga al paragrafo 2 laddove vi siano fondati dubbi sul fatto che il richiedente sia in grado di rispettare le condizioni di ingresso per tutto il periodo di validità del visto.
- È aggiunto il paragrafo 2 ter per consentire adeguamenti locali del sistema “a cascata” che tengano conto della situazione locale e dei rischi migratori e per la sicurezza.

- È aggiunto il paragrafo 2 quater per contemplare altri casi di richiedenti che possono beneficiare di un visto per ingressi multipli con un lungo periodo di validità.
- È aggiunto il paragrafo 2 quinquies che descrive le procedure di rilascio di tali visti locali con sistema “a cascata”, specificando l’esigenza di tener conto, nella valutazione dell’adeguamento locale, dei rischi migratori e per la sicurezza e della cooperazione del paese terzo nell’ammissione dei migranti irregolari.

Articolo 25 bis - Cooperazione in materia di riammissione

- Paragrafo 1: le disposizioni generali che riguardano il numero limitato di documenti giustificativi, i diritti per i visti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, l’esenzione dai diritti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici, il termine di 10 giorni per il trattamento della domanda e il rilascio di visti per ingressi multipli non si applicheranno ai cittadini di paesi terzi che non cooperano nella riammissione secondo criteri obiettivi e pertinenti. L’attuazione precisa delle misure restrittive sarà stabilita nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5.
- Paragrafo 2: la Commissione valuterà periodicamente la cooperazione dei paesi terzi nella riammissione, tenendo conto di una serie di indicatori.
- Paragrafo 3: gli Stati membri possono notificare problemi pratici sostanziali e persistenti in materia di riammissione con un determinato paese terzo sulla base degli indicatori previsti al paragrafo 2.
- Paragrafo 4: la Commissione esaminerà le notifiche degli Stati membri entro un mese.
- Paragrafo 5: in base all’analisi delle notifiche degli Stati membri, qualora ritenga necessario intervenire, la Commissione adotterà un atto di esecuzione che temporaneamente sospende/applica le disposizioni pertinenti (cfr. paragrafo 1) a tutti i cittadini o ad alcune categorie di cittadini del paese terzo in questione.
- Paragrafo 6: la Commissione valuterà costantemente se la cooperazione del paese terzo sia efficace al fine di adeguare o revocare l’applicazione di misure restrittive.
- Paragrafo 7: entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’atto di esecuzione, la Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione ai fini della riammissione.

Articolo 27 — Modalità di compilazione del visto adesivo

- Il paragrafo 1 è sostituito: è soppresso l’allegato VII sulla compilazione del visto adesivo e la Commissione è abilitata ad adottare, mediante atto di esecuzione, le modalità di compilazione del visto adesivo.
- Il paragrafo 2 è modificato per rafforzare le disposizioni sulle menzioni nazionali sul visto adesivo.
- Il paragrafo 4 è modificato al fine di garantire che solo i visti per ingressi singoli possano essere rilasciati manualmente.

Articolo 29 — Apposizione di un visto adesivo

- Il paragrafo 1 è modificato per tenere conto della soppressione dell’allegato VIII.
- È inserito il paragrafo 1 bis per conferire alla Commissione il potere di adottare, mediante atto di esecuzione, le istruzioni operative sulle modalità di apposizione del visto adesivo.

Articolo 31 — Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri

- Il paragrafo 2 è modificato per assicurare la tempestiva informazione degli altri Stati membri, in linea con le modifiche introdotte all'articolo 22 (consultazione preliminare).

Articolo 32 — Rifiuto di un visto

- Al paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il punto ii) bis, per rimediare a una precedente omissione relativa al transito aeroportuale.
- Il paragrafo 3 è sostituito per menzionare la necessità che gli Stati membri forniscano informazioni dettagliate sulle procedure di ricorso e affinché tali procedure permettano un ricorso giurisdizionale effettivo (si veda la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-403/16).
- Il paragrafo 4 è soppresso in conseguenza della soppressione della disposizione secondo la quale determinati casi dovevano essere trasmessi al fine di essere trattati dallo Stato membro rappresentato anziché dallo Stato membro rappresentante.

Articolo 36 — Visti rilasciati alle frontiere esterne a marittimi in transito

- Il paragrafo 2 è soppresso.
- È inserito il paragrafo 3 per conferire alla Commissione il potere di adottare le istruzioni operative sul rilascio dei visti a marittimi alle frontiere esterne.

Articolo 36 bis — Visti chiesti alle frontiere esterne nell'ambito di un regime specifico

- Per promuovere i viaggi turistici di breve durata (al massimo sette giorni) è stata introdotta una nuova disposizione recante deroga alle norme generali sul rilascio dei visti alle frontiere esterne. Gli Stati membri saranno autorizzati a rilasciare visti alle frontiere esterne nell'ambito di regimi specifici soggetti a criteri rigorosi e previa notifica e pubblicazione delle modalità organizzative dei regimi in questione. Disposizioni dettagliate stabiliranno garanzie per ridurre al minimo i rischi in materia di migrazione irregolare e sicurezza, specialmente limitando la durata di tali regimi a quattro mesi e limitandone il campo di applicazione ai cittadini del paese adiacente al valico di frontiera terrestre o ai cittadini di un paese che abbia collegamenti diretti effettuati da traghetto con il valico di frontiera marittimo dello Stato membro interessato. Personale specificamente addestrato dovrà svolgere un esame completo del rispetto di tutte le condizioni di ingresso in strutture apposite. I visti rilasciati saranno validi per lo Stato membro di rilascio, soltanto per un ingresso e un soggiorno della durata massima di sette giorni. Tali regimi si possono applicare esclusivamente ai cittadini di paesi terzi che hanno concluso un accordo di riammissione e per i quali non è stato attivato il meccanismo di cui all'articolo 25 bis.

Articolo 37 – Organizzazione del servizio visti

- Il paragrafo 3 è modificato per consentire la compilazione con mezzi elettronici e per ridurre il periodo minimo di archiviazione.

Articolo 38 - Risorse per l'esame delle domande e il controllo dei consolati

- È aggiunto il paragrafo 1 bis per garantire che l'integrità della procedura di trattamento delle domande di visto sia rispettata e monitorata adeguatamente.

Articolo 40 — Organizzazione e cooperazione consolare

- Sono state aggiunte norme più flessibili che consentono agli Stati membri di ottimizzare l'uso delle risorse, accrescere la copertura consolare e sviluppare la cooperazione.
- Al paragrafo 1, la seconda frase è divenuta obsoleta, poiché la presentazione delle domande presso i consolati non è più il principio di base, ed è pertanto soppressa.
- La lettera b) del paragrafo 2 è riformulata in conseguenza della soppressione del precedente articolo 41 e dell'abolizione del ricorso all'esternalizzazione come "ultima istanza".

Articolo 41 - Cooperazione tra Stati membri

- Questo articolo è stato soppresso perché le opzioni stabilite si sono rivelate non realizzabili. L'articolo 40 riveduto autorizza gli Stati membri a sviluppare la cooperazione in maniera più flessibile.

Articolo 43 — Cooperazione con fornitori esterni di servizi

- Il paragrafo 3 è soppresso perché gli Stati membri generalmente stipulano contratti globali con fornitori esterni di servizi a livello centrale.
- Al paragrafo 6, lettera a), è aggiunto un riferimento alle informazioni obbligatorie da fornire ai richiedenti.
- La lettera e) del paragrafo 6 è modificata in conseguenza della modifica degli articoli 10 e 40.
- Il paragrafo 7 è modificato per estendere la gamma di enti che può partecipare alla gara d'appalto.
- Il paragrafo 9 è modificato per tenere conto della nuova legislazione sulla protezione dei dati e per garantire che le autorità di controllo della protezione dei dati degli Stati membri controllino il rispetto delle norme sulla protezione dei dati da parte dei fornitori esterni di servizi.
- Il paragrafo 11 è modificato per sottolineare che gli Stati membri devono verificare che i fornitori esterni di servizi forniscano ai richiedenti tutte le informazioni richieste a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, e per rafforzare l'obbligo degli Stati membri di controllare i fornitori esterni di servizi.
- È aggiunto il paragrafo 11 bis che dispone che gli Stati membri riferiscano ogni anno alla Commissione in merito alla loro cooperazione con i fornitori esterni di servizi e al loro controllo dei medesimi.

Articolo 44 — Cifratura e trasferimento sicuro di dati

- I paragrafi 1, 2 e 3 sono modificati per tener conto dell'eliminazione dall'articolo 8 dei riferimenti alla partecipazione dello Stato membro rappresentato.

Articolo 45 — Cooperazione degli Stati membri con intermediari commerciali

- Il paragrafo 1 è modificato in conseguenza della soppressione del punto 11 dell'articolo 2, vale a dire della definizione di intermediario commerciale.
- Il paragrafo 3 è modificato perché duplica la regola generale stabilita all'articolo 21, paragrafo 3, lettera e), sulla verifica del possesso da parte dei richiedenti di un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio.

Articolo 47

- La lettera c) del paragrafo 1 è modificata per tener conto della soppressione del precedente articolo 41.

Articolo 48 — Cooperazione locale Schengen

- Il paragrafo 1 è riformulato per chiarire la natura obbligatoria della cooperazione locale Schengen.
- Al paragrafo 1 bis sono modificate la prima frase e le lettere a) e b), per stabilire che, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, devono essere approntati elenchi armonizzati di documenti giustificativi e dev'essere predisposta l'attuazione locale di visti per ingressi multipli "a cascata".
- Il paragrafo 2 è soppresso e il suo contenuto è inserito nel paragrafo 1 bis.
- La lettera a) del paragrafo 3 è modificata in modo da prevedere la compilazione trimestrale (invece che mensile) di dati statistici relativi ai visti a livello locale.
- La lettera b) del paragrafo 3 è modificata per sottolineare quali aspetti debbano essere trattati (e valutati) nella cooperazione locale Schengen.
- È aggiunto il paragrafo 6 bis per disporre che, sulla base delle relazioni annuali redatte nei vari contesti della cooperazione locale Schengen, la Commissione deve redigere un'unica relazione annuale da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio.
- L'articolo 50 è soppresso a causa della soppressione degli allegati VII, VIII e IX. Gli altri allegati saranno modificati in seguito a una procedura legislativa completa.

Articoli 50 bis e 50 ter - Esercizio della delega e procedura d'urgenza

- Questi articoli sono aggiunti per tener conto delle disposizioni dell'articolo 290 del TFUE.

Articolo 51 - Istruzioni relative all'applicazione pratica del codice dei visti

- L'articolo è modificato per tener conto delle disposizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 52 - Procedura di comitato

- L'articolo è sostituito per tener conto delle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 2 - Monitoraggio e valutazione

Sono riportate le disposizioni standard in materia di monitoraggio e valutazione degli strumenti giuridici.

Articolo 3 - Entrata in vigore

- Paragrafi 1, 2 e 4: si tratta di disposizioni standard sull'entrata in vigore e sulla diretta applicabilità. L'applicazione del regolamento è rinviata a [sei mesi] dopo l'entrata in vigore.

Allegati

- L'allegato I (modulo di domanda) è sostituito per semplificarne e chiarirne il contenuto.
- L'allegato V (titoli di soggiorno rilasciati da determinati paesi terzi i cui titolari sono esenti dall'obbligo del visto di transito aeroportuale) è sostituito da informazioni aggiornate.
- L'allegato VI (modulo uniforme per la motivazione del rifiuto, dell'annullamento o della revoca di un visto) è sostituito per consentire la comunicazione di informazioni più dettagliate sulle motivazioni del rifiuto e sulle procedure di ricorso contro le decisioni negative.
- Gli allegati VII, VIII e IX sono soppressi.
- L'allegato X (elenco dei requisiti minimi da includere nello strumento giuridico in caso di cooperazione con fornitori esterni di servizi) è sostituito per aggiungere maggiori dettagli circa alcuni aspetti di cui tenere conto nello strumento giuridico.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁶,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La politica comune dell'Unione europea in materia di visti per soggiorni di breve durata forma parte integrante della creazione di uno spazio senza frontiere interne. La politica dei visti dovrebbe rimanere uno strumento essenziale per facilitare il turismo e gli affari, contribuendo nel contempo a far fronte ai rischi per la sicurezza e al rischio di migrazione irregolare nell'Unione.
- (2) L'Unione dovrebbe usare la politica dei visti nella cooperazione con i paesi terzi e per garantire un migliore equilibrio tra le preoccupazioni in materia di migrazione e di sicurezza, le considerazioni economiche e le relazioni esterne in generale.
- (3) Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
- (4) La procedura di presentazione della domanda di visto dovrebbe essere il più semplice possibile per i richiedenti. È opportuno stabilire con precisione quale sia lo Stato membro competente per l'esame della domanda di visto, in particolare quando il viaggio previsto concerne numerosi Stati membri. Se possibile, gli Stati membri dovrebbero autorizzare la compilazione e la presentazione per via elettronica dei moduli di domanda. Dovrebbero essere stabilite le scadenze delle varie fasi della procedura, in particolare per consentire ai viaggiatori di programmare il viaggio in anticipo e di evitare i periodi di punta nei consolati.
- (5) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a mantenere la possibilità di presentare la domanda direttamente al consolato nei luoghi in cui un fornitore esterno di servizi è stato incaricato di raccogliere le domande di visto per conto del consolato stesso, fatti

¹⁶ GU C , , pag. .

¹⁷ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva 2004/38/CE¹⁸, in particolare all'articolo 5, paragrafo 2.

- (6) I diritti per i visti dovrebbero garantire che siano disponibili risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese per il trattamento delle domande di visto, ivi comprese strutture adeguate e personale sufficiente ad assicurare la qualità e l'integrità dell'esame delle domande di visto. L'importo dei diritti per i visti dovrebbe essere riesaminato ogni due anni sulla base di criteri obiettivi.
- (7) Affinché i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto possano presentare la domanda di visto nel loro luogo di residenza anche se non è presente alcuno Stato membro al fine della raccolta delle domande, i fornitori esterni di servizi dovrebbero essere autorizzati a fornire i servizi necessari in cambio di diritti superiori al livello massimo generale.
- (8) È opportuno semplificare gli accordi di rappresentanza ed evitare ostacoli alla loro conclusione tra Stati membri. Lo Stato membro rappresentante dovrebbe essere competente per l'intero trattamento della domanda di visto, senza alcuna partecipazione dello Stato membro rappresentato.
- (9) Per attenuare gli oneri amministrativi a carico dei consolati degli Stati membri e agevolare gli spostamenti di chi viaggia di frequente o con regolarità, è opportuno che siano rilasciati, in base a criteri comuni determinati obiettivamente, visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità, non limitati a specifiche finalità di viaggio o categorie di richiedenti.
- (10) Date le differenze tra le situazioni locali, specialmente per quanto riguarda i rischi migratori e per la sicurezza, e considerate le relazioni che l'Unione intrattiene con determinati paesi, le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri nei singoli luoghi dovrebbero valutare l'esigenza di adeguare le disposizioni generali per consentire un'applicazione più favorevole o più restrittiva. Nell'adottare approcci più favorevoli al rilascio dei visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità è opportuno tenere conto, in particolare, dell'esistenza di accordi commerciali che contemplino la mobilità della gente d'affari, e della cooperazione del paese terzo ai fini della riammissione dei migranti irregolari.
- (11) Qualora un paese terzo non cooperi alla riammissione dei suoi cittadini fermati in situazione irregolare e non collabori efficacemente al processo di rimpatrio, è opportuno adottare un'applicazione restrittiva e temporanea di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 tramite un meccanismo trasparente basato su criteri obiettivi, al fine di rafforzare la cooperazione di tale paese terzo alla riammissione dei migranti irregolari.
- (12) I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto dovrebbero avere il diritto di presentare un ricorso che garantisca, in una determinata fase della procedura, un ricorso giurisdizionale effettivo. Nella notifica del rifiuto dovrebbero essere fornite informazioni più dettagliate sui motivi del rifiuto e sulle procedure di ricorso avverso le decisioni negative.
- (13) Il rilascio dei visti alle frontiere esterne dovrebbe rimanere un'eccezione. Tuttavia, per promuovere i viaggi turistici di breve durata, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a rilasciare visti alle frontiere esterne in base a regimi temporanei, le cui

¹⁸ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35).

modalità organizzative dovrebbero essere notificate e pubblicate. Tali regimi dovrebbero essere di portata limitata e conformi alle norme generali sul trattamento delle domande di visto. La validità del visto rilasciato dovrebbe essere limitata al territorio dello Stato membro di rilascio.

- (14) La cooperazione locale Schengen è fondamentale per l'applicazione armonizzata della politica comune dei visti e per una corretta valutazione dei rischi migratori e per la sicurezza. La cooperazione e gli scambi tra le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri nei singoli luoghi dovrebbero essere coordinati dalle delegazioni dell'Unione. Queste ultime dovrebbero valutare l'applicazione operativa di determinate disposizioni alla luce della situazione locale e dei rischi migratori.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero monitorare attentamente e regolarmente le operazioni dei fornitori esterni di servizi per verificarne la conformità allo strumento giuridico che disciplina le competenze affidate a tali fornitori. Gli Stati membri dovrebbero riferire annualmente alla Commissione in merito alla cooperazione con i fornitori esterni di servizi e al loro monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'intera procedura di trattamento delle domande di visto e la cooperazione con i fornitori esterni di servizi siano controllate da personale espatriato.
- (16) Dovrebbero essere definite norme flessibili per consentire agli Stati membri di ottimizzare la condivisione delle risorse e aumentare la copertura consolare. La cooperazione tra gli Stati membri ("centri di visto Schengen") potrebbe assumere qualsiasi forma adatta alle circostanze locali al fine di migliorare la copertura geografica consolare, ridurre i costi a carico degli Stati membri, aumentare la visibilità dell'Unione e migliorare il servizio offerto ai richiedenti il visto.
- (17) I sistemi elettronici per la presentazione della domanda di visto sviluppati dagli Stati membri contribuiscono ad agevolare le procedure per i richiedenti e i consolati. È opportuno sviluppare una soluzione comune che consenta la piena digitalizzazione, sfruttando appieno le recenti evoluzioni giuridiche e tecnologiche.
- (18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen ai sensi del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (19) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio¹⁹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (20) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del

¹⁹ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

Consiglio²⁰; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

- (21) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²¹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio²².
- (22) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²³, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio²⁴.
- (23) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio²⁵.
- (24) Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (25) Per quanto concerne la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

²⁰ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

²¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

²² Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

²³ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

²⁴ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

²⁵ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(26) Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

(27) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 810/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:

- (1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il presente regolamento fissa le condizioni e le procedure per il rilascio del visto per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.”;
- (2) l'articolo 2 è così modificato:
 - (a) al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) di un soggiorno previsto sul territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; oppure”;
 - (b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

“7) “documento di viaggio riconosciuto”: documento di viaggio riconosciuto da uno o più Stati membri ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne e dell'apposizione del visto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶;
 - (c) il punto 11 è soppresso;
 - (d) è aggiunto il seguente punto:

“12) “marittimo”: ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave marittima o di una nave che opera in acque interne internazionali.”;
- (3) all'articolo 3, paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) i cittadini di paesi terzi titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro che non partecipa all'adozione del presente regolamento o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'*acquis* di Schengen e i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell'allegato V, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d'America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare, o titolari di un permesso di soggiorno per i territori caraibici del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba);

c) i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro che non partecipa all'adozione del presente regolamento, per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'*acquis* di Schengen, per un paese aderente all'Accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo, per il Canada,

²⁶ Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).

il Giappone o gli Stati Uniti d’America, o per i territori caraibici del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba), quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio;”;

(4) all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. In deroga al paragrafo 1, le autorità responsabili dei controlli sulle persone possono esaminare le domande e decidere sul merito alle frontiere esterne degli Stati membri, in conformità degli articoli 35, 36 e 36 bis.”;

(5) all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) se il viaggio comprende più di una destinazione o se devono essere effettuate più visite separate nell’arco di due mesi, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata del soggiorno, calcolata in giorni; oppure”;

(6) l’articolo 8 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è soppresso;

(b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Se la rappresentanza si limita alla raccolta delle domande di visto, la raccolta e la trasmissione dei fascicoli e dei dati allo Stato membro rappresentato si effettuano nel rispetto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati e di sicurezza.

4. Tra lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato è stabilito un accordo bilaterale. Tale accordo:

a) specifica la durata della rappresentanza, se temporanea, e le modalità di cessazione della stessa;

b) può, in particolare qualora lo Stato membro rappresentato abbia un consolato nel paese terzo interessato, prevedere la messa a disposizione di locali e personale e il versamento di un corrispettivo da parte dello Stato membro rappresentato.”;

(c) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“7. Lo Stato membro rappresentato notifica alla Commissione gli accordi di rappresentanza o la loro cessazione almeno un mese prima della loro entrata in vigore o cessazione, tranne in caso di forza maggiore.

8. Contemporaneamente alla notifica di cui al paragrafo 7, il consolato dello Stato membro rappresentante informa sia i consolati degli altri Stati membri sia la delegazione dell’Unione europea nella giurisdizione interessata degli accordi di rappresentanza o della loro cessazione.”;

(d) è aggiunto il seguente paragrafo:

“10. In caso di prolungata forza maggiore per problemi di natura tecnica, lo Stato membro chiede di essere temporaneamente rappresentato da un altro Stato membro nello stesso luogo per alcune o tutte le categorie di richiedenti il visto.”;

(7) l’articolo 9 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“Le domande possono essere presentate non prima di sei mesi o, per i marittimi nell’espletamento delle loro mansioni, non prima di nove mesi prima dell’inizio del

viaggio previsto e, di norma, al più tardi 15 giorni di calendario prima dell'inizio del viaggio previsto.”;

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

(c) “4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, le domande possono essere presentate:

a) dal richiedente;

b) da un intermediario commerciale accreditato di cui all'articolo 45;

c) da un'associazione o istituzione professionale, culturale, sportiva o d'istruzione, per conto dei suoi membri.”;

(d) è aggiunto il seguente paragrafo:

“5. Il richiedente non può essere obbligato a presentarsi di persona in più di una sede per presentare la domanda di visto.”;

(8) l'articolo 10 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“I richiedenti si presentano di persona per la presentazione della domanda ai fini del rilevamento delle impronte digitali, in conformità dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 7, lettera b).”;

(b) il paragrafo 2 è soppresso;

(9) l'articolo 11 è così modificato:

(a) la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

“1. Ogni richiedente presenta un modulo di domanda di cui all'allegato I, compilato e firmato manualmente o elettronicamente.”;

(b) È inserito il seguente paragrafo 1 bis:

“1 bis. Il contenuto della versione elettronica del modulo di domanda, ove applicabile, è conforme al modello di cui all'allegato I.”;

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

(d) “3. I moduli saranno disponibili come minimo:

a) nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto; e

b) nelle lingue ufficiali del paese ospitante.

Oltre che nelle lingue di cui alla lettera a), il modulo può essere reso disponibile in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea.”;

(e) il paragrafo 4 è soppresso;

(10) l'articolo 14 è così modificato:

(a) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare una dichiarazione di garanzia o di alloggio da parte di un privato, o entrambe, compilando un modulo elaborato da ciascuno Stato membro. Tale modulo indica in particolare:

a) se è inteso come dichiarazione di garanzia o di alloggio privato;

b) se il garante/la persona che invita è un singolo, una società o un'organizzazione;

- c) l'identità e gli estremi del garante/della persona che invita;
- d) il richiedente o i richiedenti;
- e) l'indirizzo dell'alloggio;
- f) la durata e la finalità del soggiorno;
- g) gli eventuali legami di parentela con il garante/la persona che invita;
- h) le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.

Il modulo è redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione. Un facsimile del modulo è inviato alla Commissione.

5. I consolati degli Stati membri, nel quadro della cooperazione locale Schengen di cui all'articolo 48, valutano l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1, per tenere conto delle circostanze locali e dei rischi migratori e per la sicurezza.”;

(b) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

“5 bis. Se necessario per tenere conto delle circostanze locali conformemente all'articolo 48, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione un elenco armonizzato di documenti giustificativi da usare in ciascuna giurisdizione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.”;

(11) l'articolo 15 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. I richiedenti i visti uniformi per un ingresso singolo devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure mediche urgenti, ricoveri ospedalieri d'urgenza o morte durante il soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri.”;

(b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

“2. I richiedenti i visti uniformi per ingressi multipli devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra il periodo del primo viaggio previsto.”;

(12) l'articolo 16 è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I richiedenti pagano diritti pari a 80 EUR.

2. Per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni i diritti per i visti ammontano a 40 EUR.”;

(b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

“2 bis. Quando la Commissione lo decide in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, si applicano diritti per i visti pari a 160 EUR.”;

(c) il paragrafo 3 è soppresso;

(d) al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) ricercatori di paesi terzi, ai sensi della direttiva 2005/71/CE del Consiglio²⁷, che si spostano a fini di ricerca scientifica o che partecipano a seminari o conferenze scientifici;”

(e) al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso;

(f) è inserito il seguente paragrafo:

“8 bis. Ogni due anni la Commissione valuta l’esigenza di rivedere l’importo dei diritti per i visti di cui all’articolo 16, paragrafi 1, 2 e 2 bis, tenendo conto di criteri obiettivi quali il tasso d’inflazione generale a livello dell’UE pubblicato da Eurostat e la media ponderata delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri, e, se opportuno, modifica l’importo dei diritti per i visti mediante atti delegati.”;

(13) l’articolo 17 è così modificato:

(a) la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

“Il fornitore esterno di servizi di cui all’articolo 43 può chiedere il pagamento di diritti per i servizi.”;

(b) il paragrafo 3 è soppresso;

(c) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

“4 bis. In deroga al paragrafo 4, nei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto nei quali nessuno Stato membro abbia un consolato ai fini della raccolta delle domande di visto i diritti per i servizi non superano l’importo dei diritti per i visti.”;

(d) il paragrafo 5 è soppresso;

(14) l’articolo 21 è così modificato:

(a) al paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) che il richiedente disponga di un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile, che copra il periodo del soggiorno previsto, oppure, se è chiesto un visto uniforme per ingressi multipli, il periodo del primo viaggio previsto.”;

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Se del caso, il consolato verifica la durata dei soggiorni precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un titolo di soggiorno.”;

(c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

“8. Nel corso dell’esame di una domanda, i consolati possono, in casi giustificati, svolgere un colloquio con il richiedente e richiedere documenti supplementari.”;

(15) l’articolo 22 è così modificato:

(a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

²⁷ Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).

“2. Le autorità centrali consultate danno una risposta definitiva appena possibile e non oltre sette giorni di calendario dopo la consultazione. La mancanza di risposta entro tale termine implica che esse non hanno motivo di opporsi al rilascio del visto.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introduzione o il ritiro della richiesta di consultazione preliminare, di norma, almeno 15 giorni di calendario prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione è comunicata anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen all'interno della giurisdizione interessata.”;

(b) il paragrafo 5 è soppresso;

(16) l'articolo 23 è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La decisione sulla domanda è presa entro 10 giorni di calendario dalla data della presentazione di una domanda ricevibile ai sensi dell'articolo 19.

Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di 45 giorni di calendario in singoli casi, segnatamente quando si rende necessario un ulteriore esame della domanda.”;

(b) il paragrafo 3 è soppresso;

(c) il paragrafo 4 è così modificato:

– i) è inserita la seguente lettera b bis):

“b bis) rilasciare un visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 26; o”;

– ii) la lettera d) è soppressa;

(17) l'articolo 24 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

– i) al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Un visto può essere rilasciato per un ingresso singolo o per ingressi multipli.”

– ii) il terzo comma è soppresso;

– iii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Fermo restando l'articolo 12, lettera a), il periodo di validità del visto per ingresso singolo comprende una “franchigia” di 15 giorni di calendario.”;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. I visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità sono rilasciati con i seguenti periodi di validità, a meno che la validità del visto superi quella del documento di viaggio:

a) un anno, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente tre visti nei due anni precedenti;

b) due anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di un anno;

c) cinque anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di due anni.”

(c) sono inseriti i seguenti paragrafi:

“2 bis. In deroga al paragrafo 2, il periodo di validità del visto rilasciato può essere ridotto in singoli casi qualora vi sia un ragionevole dubbio sul fatto che le condizioni di ingresso saranno rispettate per l'intero periodo.

2 ter. In deroga al paragrafo 2, i consolati degli Stati membri, nel quadro della cooperazione locale Schengen di cui all'articolo 48, valutano se le norme sul rilascio dei visti per ingressi multipli di cui al paragrafo 2 debbano essere adattate per tenere conto delle circostanze locali e dei rischi migratori e per la sicurezza, ai fini dell'adozione di norme più favorevoli o più restrittive in conformità del paragrafo 2 quinquies.

2 quater. Fatto salvo il paragrafo 2, può essere rilasciato un visto per ingressi multipli valido fino a cinque anni ai richiedenti che ne dimostrano la necessità o giustificano l'intenzione di viaggiare frequentemente e/o con regolarità, purché dimostrino la propria integrità e affidabilità, in particolare l'uso legittimo di precedenti visti, la situazione economica nel paese di origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto che hanno richiesto.

2 quinquies. Ove necessario sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2 ter, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme sulla condizione per il rilascio dei visti per ingressi multipli di cui al paragrafo 2 da applicare in ciascuna giurisdizione per tenere conto delle circostanze locali, dei rischi migratori e per la sicurezza e della cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione dei migranti irregolari, alla luce degli indicatori di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2, e delle sue relazioni generali con l'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.”;

(18) è inserito il seguente articolo:

“Articolo 25 bis

Cooperazione in materia di riammissione

1. L'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 5, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 2, non si applicano ai richiedenti o alle categorie di richiedenti che sono cittadini di un paese terzo che si ritiene non cooperi a sufficienza con gli Stati membri nella riammissione dei migranti irregolari, sulla base di dati pertinenti e obiettivi, in conformità del presente articolo. Il presente articolo non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione dall'articolo 24, paragrafo 2 quinquies.

2. La Commissione valuta regolarmente la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione, tenendo conto, in particolare, dei seguenti indicatori:

(a) il numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di persone provenienti dal paese terzo in questione il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare;

(b) il numero di rimpatri effettivi di persone destinatarie di decisioni di rimpatrio in rapporto al numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini del paese terzo in questione, compreso, se del caso, sulla base di accordi di riammissione dell'Unione o bilaterali, il numero di cittadini di paesi terzi che hanno transitato sul suo territorio;

(c) il numero di richieste di riammissione accettate dal paese terzo in rapporto al numero di richieste di riammissione presentate a tale paese.

3. Uno Stato membro può notificare alla Commissione di incontrare problemi pratici sostanziali e persistenti nella cooperazione con un paese terzo in materia di riammissione di migranti in situazione irregolare, sulla base degli indicatori elencati al paragrafo 2.

4. La Commissione esamina entro un mese le eventuali notifiche di cui al paragrafo 3.

5. Qualora, in base all'analisi di cui ai paragrafi 2 e 4, la Commissione decida che un paese non coopera a sufficienza e che quindi occorre intervenire, essa può, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo in questione, adottare, in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2, un atto di esecuzione:

- (a) che sospenda temporaneamente l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 24, paragrafo 2, o di alcune o tutte dette disposizioni, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini, oppure
- (b) che applichi i diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini.

6. La Commissione valuta continuamente, sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2, se possano essere constatati miglioramenti significativi nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione dei migranti irregolari e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con tale paese, può decidere di abrogare o modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione.”;

(19) l'articolo 27 è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità dettagliate di compilazione del visto adesivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.”;

2. Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona “annotazioni” del visto adesivo. Tali menzioni non duplicano le menzioni obbligatorie stabilite secondo la procedura di cui al paragrafo 1, né indicano una specifica finalità del viaggio.”;

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il visto adesivo per ingresso singolo può essere compilato manualmente solo in caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica. Il visto adesivo compilato manualmente non può recare correzioni o cancellature.”;

(20) l'articolo 29 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il visto adesivo stampato è apposto sul documento di viaggio.”;

(b) è inserito il seguente paragrafo:

“1 bis. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità dettagliate di apposizione del visto adesivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 52, paragrafo 2.”;

(21) l’articolo 31 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’introduzione o il ritiro della richiesta relativa a tale informazione almeno 15 giorni di calendario prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione è comunicata anche nell’ambito della cooperazione locale Schengen all’interno della giurisdizione interessata.”;

b) il paragrafo 4 è soppresso;

(22) l’articolo 32 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto ii bis):

“ii bis) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale previsto.”;

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto hanno il diritto di presentare un ricorso che garantisca, in una determinata fase della procedura, un ricorso giurisdizionale effettivo. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni dettagliate sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell’allegato VI.”;

(c) il paragrafo 4 è soppresso;

(23) l’articolo 36 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) è inserito il seguente paragrafo:

“2 bis. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta istruzioni operative per il rilascio di visti alla frontiera ai marittimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 52, paragrafo 2.”;

(24) è inserito il seguente articolo:

“Articolo 36 bis

Visti chiesti alle frontiere esterne nel quadro di un regime specifico

1. Per promuovere i viaggi turistici di breve durata e fatte salve le condizioni previste dal presente articolo, uno Stato membro può decidere di autorizzare temporaneamente la presentazione di domande di visto presso specifici valichi di frontiera terrestri o marittimi da parte di persone che rispettano le condizioni di ingresso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.

²⁸ Regolamento (CE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

2. La durata del regime è limitata a quattro mesi per anno di calendario e le categorie di beneficiari sono definite in modo chiaro ed escludono i cittadini di paesi terzi che rientrano nelle categorie di persone per le quali è richiesta una consultazione preliminare a norma dell'articolo 22 e le persone che non risiedono nel paese adiacente al valico di frontiera terrestre o in un paese che abbia collegamenti diretti effettuati da traghetto con il valico di frontiera marittimo. Tali regimi si applicano soltanto ai cittadini di paesi terzi con i quali sono stati conclusi accordi di riammissione e per i quali la Commissione non ha adottato una decisione di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5.

3. Lo Stato membro interessato stabilisce strutture adeguate e impiega personale che abbia ricevuto una formazione specifica per il trattamento delle domande di visto e lo svolgimento di tutte le verifiche e le valutazioni dei rischi di cui all'articolo 21.

4. Il visto rilasciato secondo un regime specifico autorizza un solo ingresso, è valido soltanto per il territorio dello Stato membro di rilascio e autorizza un soggiorno di durata non superiore a sette giorni. Il periodo di validità del visto non comprende alcuna "franchigia".

5. Qualora un visto sia rifiutato alla frontiera esterna in base a un regime specifico, lo Stato membro non può imporre al vettore interessato gli obblighi di cui all'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali regimi al più tardi sei mesi prima dell'inizio della loro attuazione. La notifica precisa le categorie di beneficiari, l'ambito geografico di applicazione, le modalità organizzative del regime e le misure previste per garantire il rispetto delle condizioni fissate dal presente articolo.

La Commissione pubblica tale notifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. Tre mesi dopo la fine del regime, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una dettagliata relazione di attuazione. La relazione contiene informazioni sul numero di visti chiesti, rilasciati e rifiutati (compresa la cittadinanza delle persone interessate), sulla durata del soggiorno e sul tasso di partenza (compresa la cittadinanza delle persone che non hanno lasciato il territorio dello Stato membro alla scadenza del periodo di validità del visto).";

(25) all'articolo 37, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. I consolati degli Stati membri tengono archivi cartacei o elettronici delle domande. Ogni fascicolo individuale contiene informazioni utili per ricostruire, se necessario, il contesto della decisione presa sulla domanda.

I fascicoli individuali sono conservati per almeno un anno a decorrere dalla data della decisione sulla domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, in caso di ricorso, fino alla conclusione della procedura di ricorso.”;

(26) all'articolo 38 è inserito il paragrafo seguente:

“1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'intera procedura, compresa la cooperazione con i fornitori esterni di servizi, sia controllata da personale espatriato per garantire l'integrità di tutte le fasi della procedura.” ;

(27) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

Organizzazione e cooperazione consolare

1. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'organizzazione delle procedure connesse alle domande.
 2. Gli Stati membri:
 - a) dotano del materiale necessario per il rilevamento degli identificatori biometrici i loro consolati e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera nonché gli uffici dei loro consoli onorari, qualora ricorrano a essi, per il rilevamento degli identificatori biometrici conformemente all'articolo 42;
 - b) cooperano con uno o più Stati membri nell'ambito di accordi di rappresentanza o altre forme di cooperazione consolare.
 3. Uno Stato membro può anche cooperare con un fornitore esterno di servizi in conformità dell'articolo 43.
 4. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro organizzazione e cooperazione consolare in ciascuna rappresentanza consolare.
 5. In caso di cessazione della cooperazione con altri Stati membri, gli Stati membri assicurano la continuità del servizio completo.”;
- (28) l'articolo 41 è soppresso;
- (29) l'articolo 43 è così modificato:
- (a) il paragrafo 3 è soppresso;
 - (b) il paragrafo 6 è così modificato:
 - i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) fornire informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a c), e sui moduli di domanda.” ;
 - ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) gestire, se del caso, gli appuntamenti dei richiedenti presso il consolato o il fornitore esterno di servizi;”;
 - (c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

“7. Nel selezionare un fornitore esterno di servizi, lo Stato membro interessato verifica l'affidabilità e la solvibilità dell'organizzazione o dell'impresa e si assicura che non intervengano conflitti di interesse. Tale esame comprende, ove opportuno, le licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari.”;
 - (d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

“9. Gli Stati membri sono responsabili del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e garantiscono che il fornitore esterno di servizi sia soggetto alla sorveglianza delle autorità di controllo preposte alla protezione dei dati a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.”;
 - (e) il paragrafo 11 è così modificato:

- i) “a) le informazioni generali sui criteri, sulle condizioni e sulle procedure per presentare domanda di visto, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il contenuto dei moduli di domanda forniti dal fornitore esterno di servizi ai richiedenti.”;
- ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“A tal fine il consolato o i consolati dello Stato membro o degli Stati membri interessati effettuano periodicamente, almeno ogni sei mesi, controlli a campione nei locali del fornitore esterno di servizi. Gli Stati membri possono concordare di condividere gli oneri di questo controllo periodico.”;

(f) è inserito il seguente paragrafo:

“11 bis. Entro il 1° gennaio di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alla loro cooperazione con i fornitori esterni di servizi in tutto il mondo e al monitoraggio dei medesimi (di cui all’allegato X, punto C).”;

(30) l’articolo 44 è sostituito dal seguente:

“Articolo 44

Cifratura e trasferimento sicuro di dati

1. In caso di cooperazione tra Stati membri, cooperazione con un fornitore esterno di servizi o ricorso a consoli onorari, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono alla cifratura totale dei dati trasferiti per via elettronica o fisicamente su un supporto di memorizzazione elettronica.

2. Nei paesi terzi che vietano la cifratura dei dati da trasmettere per via elettronica, lo Stato membro o gli Stati membri interessati non permettono che i dati siano trasferiti per via elettronica.

In tal caso, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono al trasferimento fisico dei dati elettronici in forma totalmente cifrata su un supporto di memorizzazione elettronica da parte di un agente consolare di uno Stato membro o, qualora questo tipo di trasferimento richieda il ricorso a misure sproporzionate o irragionevoli, in un altro modo sicuro e protetto, ad esempio ricorrendo a operatori consolidati con esperienza nel trasporto di documenti e dati sensibili nel paese terzo in questione.

3. In tutti i casi il livello di sicurezza del trasferimento è adeguato alla natura sensibile dei dati.”;

(31) l’articolo 45 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri possono accettare la presentazione delle domande, ma non la raccolta di identificatori biometrici, da parte di un’agenzia amministrativa privata, una compagnia di trasporto o un’agenzia di viaggio, quale un operatore turistico o un venditore (intermediari commerciali).”;

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli intermediari commerciali accreditati sono monitorati regolarmente mediante controlli a campione che comprendono colloqui personali o telefonici con i richiedenti, l’accertamento dei viaggi e dei pernottamenti e, per quanto ritenuto necessario, la prova documentale del ritorno in gruppo.”;

- (32) all'articolo 47, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- c) dove poter presentare domanda (al consolato competente o a un fornitore esterno di servizi);”;
- (33) l'articolo 48 è così modificato:
- (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- “1. I consolati degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione cooperano in ciascuna giurisdizione per garantire un'applicazione armonizzata della politica comune dei visti tenendo conto delle circostanze locali.
- A tale scopo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2010/427 del Consiglio²⁹, la Commissione impartisce istruzioni alle delegazioni dell'Unione affinché svolgano i pertinenti compiti di coordinamento previsti al presente articolo.”;
- (b) è inserito il seguente paragrafo:
- “1 bis. Gli Stati membri e la Commissione cooperano, in particolare, al fine di:
- a) compilare un elenco armonizzato dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare, tenendo conto dell'articolo 14;
- b) preparare un'applicazione locale dell'articolo 24, paragrafo 2, relativa al rilascio di visti per ingressi multipli;
- c) provvedere a una traduzione comune del modulo di domanda, se del caso;
- d) compilare l'elenco dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante e aggiornarlo regolarmente;
- e) stilare una scheda informativa comune;
- f) controllare, se del caso, l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 25 bis, paragrafi 5 e 6;
- (c) il paragrafo 2 è soppresso;
- (d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- (e) “3. Nel quadro della cooperazione locale Schengen gli Stati membri si scambiano le seguenti informazioni:
- a) statistiche trimestrali su visti uniformi, visti con validità territoriale limitata e visti di transito aeroportuale chiesti, rilasciati e rifiutati;
- b) informazioni relative alla valutazione dei rischi migratori e/o per la sicurezza, in particolare concernenti:
- i) la struttura socioeconomica del paese ospitante;
- ii) le fonti di informazione a livello locale, comprese quelle sulla sicurezza sociale, l'assicurazione sanitaria, i registri fiscali e la registrazione degli ingressi e delle uscite;
- iii) l'impiego di documenti falsi, contraffatti o alterati;
- iv) le rotte dell'immigrazione irregolare;

²⁹ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

- v) le tendenze in materia di condotta fraudolenta;
 - vi) le tendenze relative ai rifiuti di visto;
 - c) informazioni sulla cooperazione con le compagnie di trasporto;
 - d) informazioni sulle compagnie di assicurazione che forniscono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in eccesso.”;
 - (f) è inserito il seguente paragrafo:
“6 bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno è redatta una relazione annuale all'interno di ciascuna giurisdizione. In base a queste relazioni la Commissione stila una relazione annuale sullo stato della cooperazione locale Schengen da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.”;
- (34) l'articolo 50 è soppresso;
- (35) sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 50 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 8 bis, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
3. La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 8 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 50 ter

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 5. In tal caso, la

Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.”;

- (36) gli articoli 51 e 52 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 51

Istruzioni relative all'applicazione pratica del presente regolamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le istruzioni operative relative all'applicazione pratica delle disposizioni del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 52

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (“il comitato visti”). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.”;
- (37) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- (38) l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- (39) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
- (40) gli allegati VII, VIII e IX sono soppressi;
- (41) l'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 2

Monitoraggio e valutazione

1. Tre anni dopo [la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una valutazione della sua applicazione. Tale valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale valutazione la Commissione presenta, se del caso, proposte opportune.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica [sei mesi dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente